

Direzione *Relazioni Industriali*

Oggetto: Decreto Sostegni Ter – Conversione in legge – Disposizioni in materia di lavoro

Nel Supplemento Ordinario n. 13 della Gazzetta Ufficiale n. 73 del 28 marzo 2022 è stata pubblicata la legge n. 25/2022 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 4/2022, recante *“Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico”* (c.d. Decreto Sostegni Ter; [cfr. comunicazione Ance del 7 febbraio 2022](#)).

Si segnala, in via preliminare, che, **in fase di conversione, il D.L. n. 4/2022 è stato integrato con le disposizioni introdotte dal D.L. n. 13/2022** (c.d. Decreto Antifrodi; [cfr. comunicazione Ance del 28 febbraio 2022](#)).

Si ricorda che quest'ultimo ha introdotto il comma 43-bis all'art. 1 della legge n. 234/2021 (legge di bilancio 2022), il quale dispone che per i lavori edili di cui all'allegato X del d. lgs. n. 81/2008, di importo superiore a 70.000 euro, i benefici connessi ai diversi bonus edilizi¹ possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori è indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'art. 51 del d. lgs. n. 81/2015.

Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere altresì riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori.

I soggetti di cui all'art. 3 comma 3 lettere a) e b) del regolamento di cui al D.P.R. n. 322/1998 e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'art. 32 del d. lgs. n. 241/1997, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformità², verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle suddette fatture.

Per le relative verifiche, l'Agenzia delle Entrate può avvalersi dell'Ispettorato Nazionale del Lavoro, dell'INPS e delle Casse Edili.

Si ricorda, altresì, che le disposizioni di cui sopra **acquiereranno efficacia dal 27 maggio 2022 e si applicheranno ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data.**

Si segnala, infine, che, a seguito della trasposizione nel D.L. n. 4/2022 – operata, come accennato, dalla legge di conversione di quest'ultimo – delle norme contenute nel D.L. n. 13/2022 (che è stato contestualmente abrogato), la disciplina sopra illustrata, originariamente introdotta dall'art. 4 del predetto D.L. n. 13/2022, è ora riportata all'art. 28-quater del citato D.L. n. 4/2022.

¹ Ossia, come espressamente indicato dal citato comma 43-bis, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del D.L. n. 34/2020, convertito con modificazioni dalla legge n. 77/2020, nonché quelli previsti dall'articolo 16 comma 2 del D.L. n. 63/2013, convertito con modificazioni dalla legge n. 90/2013, dall'articolo 1 comma 12 della legge n. 205/2017, e dall'articolo 1 comma 219 della legge n. 160/2019.

² Ai sensi dell'art. 35 del citato d. lgs. n. 241/1997.

Fermo restando quanto sopra, si illustrano di seguito le disposizioni di interesse introdotte dalla legge di conversione del D.L. n. 4/2022.

In tema di ammortizzatori sociali, sono rimaste sostanzialmente invariate le modifiche apportate dall'art. 23 al d. lgs. n. 148/2015 ([cfr. la citata comunicazione Ance del 7 febbraio 2022](#)).

Con riferimento a un'ulteriore disposizione in materia di trattamenti di integrazione salariale, prevista dall'art. 7 del medesimo D.L. – che esonerava dal pagamento della contribuzione addizionale i datori di lavoro, rientranti in un determinato elenco di codici Ateco (tra cui non erano indicati quelli dell'edilizia), nel caso di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa, ai sensi del d. lgs. n. 148/2015, a decorrere dal 1° gennaio 2022 fino al 31 marzo 2022 – si segnala che la legge di conversione (entrata in vigore, peraltro, il 29 marzo 2022) ha ampliato il predetto elenco con numerosi altri codici Ateco, incluso, per quanto riguarda il settore edile, il 41.20.00, relativo alla costruzione di edifici residenziali e non residenziali.

Pertanto, **le imprese edili rientranti nel suddetto codice Ateco 41.20.00 che, nel periodo dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2022, abbiano sospeso o ridotto l'attività lavorativa con ricorso ai trattamenti di integrazione salariale di cui al d. lgs. n. 148/2015 sono esonerate dal pagamento del contributo addizionale.**

In tema di **somministrazione di lavoro**, l'art. 23-quater ha prorogato dal 30 settembre 2022 al 31 dicembre 2022 il termine di efficacia della disposizione, prevista dall'art. 31 comma 1 del d. lgs. n. 81/2015, secondo cui *“nel caso in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato l'utilizzatore può impiegare in missione, per periodi superiori a ventiquattro mesi anche non continuativi, il medesimo lavoratore somministrato, per il quale l'agenzia di somministrazione abbia comunicato all'utilizzatore l'assunzione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato”* (cfr. da ultimo [comunicazione Ance del 21 dicembre 2021](#)).

Si segnala, infine, per completezza di informazione, che l'art. 6-quater ha disciplinato **l'ingresso in Italia per lavoro dei c.d. nomadi digitali e lavoratori da remoto non appartenenti all'Unione Europea**, integrando a tal fine l'art. 27 del d. lgs. n. 286/1998 (Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione).

Si tratta dei cittadini di un Paese terzo che svolgono attività lavorativa altamente qualificata attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici che consentono di lavorare da remoto, in via autonoma ovvero per un'impresa anche non residente nel territorio dello Stato italiano. Per tali soggetti, qualora svolgano l'attività in Italia, non è richiesto il nulla osta al lavoro e il permesso di soggiorno, previa acquisizione del visto d'ingresso, è rilasciato per un periodo non superiore a un anno, a condizione che il titolare abbia la disponibilità di un'assicurazione sanitaria (a copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale) e che siano rispettate le disposizioni in materia fiscale e contributiva vigenti nell'ordinamento nazionale.

Con apposito decreto interministeriale saranno definiti modalità e requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno ai suddetti “nomadi digitali”, incluse le categorie di lavoratori altamente qualificati che potranno beneficiarne e i limiti minimi di reddito, nonché le modalità di verifica dell'attività lavorativa da svolgere.